

N. R.G. 157/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Sezione I Civile

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

**dott. Giuseppe De Rosa**  
**dott.ssa Antonella Allegra**  
**dott. Gianluigi Morlini**

**Presidente**  
**Consigliere**  
**Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**nella causa civile iscritta al n. R.G. **157/2023** promossa da:**DI EMILIO & C. S.A.S. (**

E

**APPELLANTE**

contro

(C.F. \_\_\_\_\_

**APPELLATO****CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/2/2026

**Appellante:**

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita;

- in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento dei motivi di gravame di cui alla parte espositiva;
- in via principale, accertare e dichiarare l'indebita ricezione e l'illegittima ritenzione da parte di \_\_\_\_\_ dei beni costituenti l'azienda del ristorante - pizzeria di \_\_\_\_\_ s.a.s. di Emilio \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come descritti nel verbale IVG del 21.3.2011, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2033, 2036, 2037 o 2038, c.c., o di altra norma

pagina 1 di 7



ritenuta applicabile, e per l'effetto, condannare il [redacted] medesimo a corrispondere a [redacted] il danno da perdita dei beni medesimi, nella misura anche superiore al valore dei beni medesimi, qui indicata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), o nella diversa misura che sarà accertata di giustizia, anche in via equitativa;

- in via subordinata, ricorrendone i presupposti, in considerazione dell'accertata totale perdita di ogni valore economico dei beni, condannare il sig. [redacted] al pagamento dell'indennità equivalente ex art. 2037, co.2, c.c., nella misura che sarà accertata di giustizia, anche in via equitativa, oltre al risarcimento del danno da ritardo nell'importo ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio e di spese tecniche.

### Appellato:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione: dichiararsi infondato ed inammissibile l'appello per i motivi espressi in atti e, previo rigetto delle domande avanzate dall'appellante, confermare la gravata sentenza in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

### FATTO

La controversia trae origine dall'acquisto in sede esecutiva, da parte di [redacted] di un immobile della [redacted] di [redacted] Emilio & C. s.a.s. (di seguito, [redacted] adibito a ristorante, immobile contenente però anche beni mobili non oggetto della procedura esecutiva.

Dopo l'aggiudicazione ed al momento della consegna delle chiavi il 5/10/2012, [redacted] è stato nominato dal Giudice dell'Esecuzione nuovo custode, in sostituzione dell'IVG, dei beni contenuti nell'immobile e documentati da un inventario fotografico curato dall'IVG stesso.

Ciò premesso, la [redacted] ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Modena [redacted] chiedendo di accertare l'indebita ritenzione dei beni mobili, costituenti una azienda all'epoca affittata a un terzo, tal Salvatore [redacted] e di condannare [redacted] al risarcimento del danno, quantificato in € 50.000, per la perdita di tali beni aziendali, ormai periti.

Nella resistenza del [redacted] il Tribunale, dopo avere istruito la causa con una CTU, ha accolto solo parzialmente la domanda, ritenendo che, al di là delle norme richiamate, l'attore aveva esperito non già un'azione di indebito, ma piuttosto un'azione petitoria; che in relazione a tale azione, doveva ritenersi provata la proprietà in capo alla [redacted] dei (soli) beni oggetto dell'inventario fotografico



dell'IVG, e non già del più ampio complesso dei beni oggetto dell'affitto di azienda; che rispetto a tali beni, ormai periti o fortemente deteriorati, la domanda risarcitoria della [redacted] poteva essere accolta solo con riferimento ad € 3.500, pari al valore al momento dell'inizio della custodia indicato dal CTU con riferimento alla cucina, poiché, pur consapevole della proprietà del [redacted] [redacted] "ne disponeva, rendendo impossibile la restituzione"; che invece nulla era dovuto per il perimento degli ulteriori beni (*id est* tavoli, sedie, mobilio, stoviglie, stereo, quadri ecc.), stante la mancanza di prova di una condotta dolosa o colposa idonea a cagionare un danno ingiusto da parte del [redacted] essendo il perimento addebitabile *ex art.* 1227 comma 1 c.c. al comportamento ostruzionistico del [redacted] che non aveva proceduto in tempi ragionevoli ad un ritiro dei beni stessi, ciò che era a suo carico, attendendo invece ben venti mesi prima di chiedere la restituzione dando prova della proprietà.

Pertanto, sulla base di quanto sopra il Tribunale ha condannato [redacted] a pagare alla [redacted] di [redacted] Emilio € 3.500 oltre rivalutazione e interessi, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU per un terzo a carico del [redacted] e per due terzi a carico della Società.

Avverso la sentenza interpone appello la [redacted] affidandosi a tre motivi: da un primo punto di vista, l'erronea applicazione delle norme in tema di azione petitoria in luogo di quelle sull'indebito oggettivo, con i conseguenti riflessi in tema di onere probatorio; da un secondo punto di vista, l'erronea determinazione del *quantum* risarcitorio in € 3.500 in luogo di € 50.000, pari all'asserito valore dei beni aziendali persi; da ultimo, la compensazione totale delle spese di lite, pur essendo la domanda parzialmente accolta.

Resiste [redacted]

Dopo la precisazione delle conclusioni, sono stati concessi i termini di legge, nel minimo previsto di venti più venti, per il deposito delle memorie conclusive proprie del rito anteriore alla cd. riforma Cartabia.

## DIRITTO



a1) Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, rispetto alla domanda attorea, applica le norme in materia di azione petitoria e non già quelle in tema di azione di indebito.

La doglianza è però infondata.

E' infatti noto che l'azione personale di restituzione di indebito è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una *res* che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (ad esempio locazione, comodato o deposito), senza che ciò necessariamente implichi nel *tradens* la qualità di proprietario.

Diversamente, nell'azione di rivendicazione *ex art. 948 c.c.*, che presuppone il relativo rigoroso onere probatorio di dar prova della proprietà della *res*, la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo: trattasi quindi di domanda di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale *inter partes*, ma nel diritto di proprietà tutelato *erga omnes*, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione (cfr. Cass. n. 25052/2018).

Nel caso che qui occupa, è pacifico che [redacted] ha ricevuto i beni non dalla [redacted] bensì dall'IVG, e che pertanto non v'è mai stato alcun rapporto di natura personale, fondato su un qualunque titolo, tra [redacted] e la Società.

Consegue che giustamente il Tribunale ha fatto applicazione delle norme in materia di azione petitoria, con tutte le sue conseguenze a livello probatorio, spettando alla [redacted] offrire la piena prova della proprietà dei beni, inizialmente rivendicati dallo Zangheri (cfr. verbale di sopralluogo del 21/3/2011, all. 4 fascicolo di primo grado della [redacted] e della colpa del [redacted] per la loro dispersione.

a2) Con il secondo motivo, l'appellante si duole della quantificazione in € 3.500, e non già nella maggior somma di € 50.000, del valore dei beni di sua proprietà andati periti per condotta imputabile al [redacted]



Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di cui *infra*.

Infatti, come esposto in parta narrativa, la sentenza di primo grado ha ritenuto addebitabile al [REDACTED] solo la perdita della cucina, valutata in € 3.500 sulla base della CTU; mentre ha ritenuto che non vi fosse responsabilità del [REDACTED] per la perdita degli altri beni mobili, stante la rivendicazione molto tardiva della [REDACTED] che ha atteso venti mesi per dare prova della proprietà di tali beni e domandarne la restituzione sulla base della produzione di un titolo idoneo a dimostrarne la proprietà, quale il contratto notarile di affitto di azienda.

Ciò posto, è certamente condivisibile il giudizio del Tribunale in ordine alla censurabilità del comportamento della [REDACTED] ma tale giudizio va esteso anche al [REDACTED] che, pur essendo custode dei beni in forza di nomina da parte del Giudice dell'Esecuzione (cfr. all. 2 fascicolo di primo grado di [REDACTED] stesso), non ha correttamente adempiuto agli obblighi custodiali, lasciando i beni in un immobile di una frazione montana "*in condizioni di completo abbandono, con infiltrazioni d'acqua ed evidenti segni di vandalizzazione*", e così rendendo possibile la loro sostanziale distruzione (cfr. pag. 7 CTU, nonché inequivoche fotografie di cui alle pagine 9-18).

Per tali motivi, reputa il Collegio equo considerare il perimento dei beni mobili diversi dalla cucina e ritenuti dalla sentenza di primo grado di proprietà della [REDACTED] addebitabile ad entrambe le parti *ex art. 1227 comma 2 c.c.*

Venendo alla quantificazione del valore dei beni periti, la stima non può che essere fatta sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi dell'appellante Emilio [REDACTED] (il quale ha singolarmente svolto anche le funzioni di proprio CTP), dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.



Ha in particolare chiarito il perito che i beni mobili indicati dal verbale di consegna dell'IVG, affidati alla custodia del [REDACTED] e poi riconosciuti dalla sentenza di primo grado come di proprietà della [REDACTED] al momento della nomina custodiale avevano un valore di € 12.000 (pag. 20 CTU).

Pertanto, in ragione del concorso di colpa sopra illustrato, spetta all'appellante il risarcimento del danno per la somma di € 6.000, con la conseguenza che, tenendo conto degli ulteriori € 3.500 già riconosciuti dalla sentenza di primo grado per la cucina, la somma capitale complessivamente spettante all'appellante è di € 9.500, oltre interessi e rivalutazione.

In questi limitati termini è quindi fondato il motivo di appello.

**a3)** Con il terzo motivo, l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite in primo grado, pur essendo la sua domanda risultata in parte accolta.

Essendo però parzialmente accolto anche l'appello con riferimento al motivo precedente in ordine alla quantificazione del credito risarcitorio azionato, la pronuncia sulle spese di lite deve essere nuovamente effettuata alla luce del diverso assetto decisionale qui statuito, così come *infra*, con conseguente assorbimento del motivo di appello.

**b)** In ragione di quanto sopra, l'appello va solo parzialmente accolto e solo con riferimento a parte del secondo motivo, aumentando da € 3.500 ad € 9.500 la condanna dell'appellato [REDACTED] con conferma per il resto della sentenza impugnata.

Quanto alle spese di giudizio, l'esito complessivo della lite, che vede l'accoglimento dell'iniziale domanda attorea per € 9.500 rispetto al *petitum* di € 50.000, e quindi l'accoglimento della domanda per il 18% (comunque percentuale più che doppia rispetto a quella individuata in primo grado), integra una molto rilevante soccombenza reciproca anche della [REDACTED]. Stimasi quindi equo compensare i quattro quinti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ponendo il rimanente quinto a carico del comunque maggior soccombente [REDACTED] che in primo grado ha visto disattesa anche la sua domanda riconvenzionale.



La liquidazione è effettuata come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, e tenendo altresì a mente che lo scaglione di riferimento è quello relativo al *decisum* e non già al *disputatum* (art. 5 comma 1 DM n. 147/2022, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011, Cass. n. 2274/2015).

**P.Q.M.**

**la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile**

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- in accoglimento solo parziale dell'appello, condanna [redacted] a pagare alla [redacted] di [redacted] Emilio & C. s.a.s. la somma capitale di € 9.500, non già € 3.500, oltre interessi e rivalutazione così come già indicati;
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- condanna [redacted] a rifondere a [redacted] di M [redacted] milio & C. s.a.s. un quinto delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per tale quinto in € 1.500 per compensi (€ 600 per il primo grado, € 900 per l'appello), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, compensando tra le parti i rimanenti quattro quinti delle spese.

Bologna, 24/3/2026

Il Consigliere estensore

dott. Gianluigi MORLINI

Il Presidente

dott. Giuseppe DE ROSA

pagina 7 di 7

